

Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Unitario

Art. 1 - Composizione

Il Comitato è organo collegiale formato:

a) da un rappresentante per ogni socio affidante individuato fra il legale rappresentante dell'Ente, l'Assessore delegato o un Consigliere delegato *pro-tempore* in carica. I membri del Comitato rappresentano le Amministrazioni di appartenenza e svolgono le proprie funzioni nell'ambito degli indirizzi e delle direttive dei relativi enti. La partecipazione a detto organo non comporta alcun onere (gettoni di presenza o compenso). I membri del Comitato sono nominati dal legale rappresentante dell'Ente nel rispetto della normativa interna di ciascun ente. La variazione del rappresentante in seno al Comitato è comunicata alla segreteria del Comitato ed ha effetto dalla prima riunione successiva a detta comunicazione.

b) da un funzionario, con compiti di supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto, nominato congiuntamente dai soci affidanti nel corso della prima riunione ed individuato fra i segretari, direttori generali ovvero i dirigenti (o responsabili dei servizi negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale) in servizio presso almeno uno degli enti affidanti.

Il funzionario nominato può essere assistito o sostituito in caso di impedimento o per altri impegni istituzionali da altro soggetto individuato ai sensi del precedente punto b).

Art. 2 – Competenze

Il Comitato unitario:

- a) esercita nei confronti degli organi e degli organismi della società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento;
- b) detta gli indirizzi ai Comitati di divisione ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi nonché nelle materie e per gli aspetti coinvolgenti più divisioni;
- c) designa i rappresentanti degli Enti locali in seno al Consiglio di Amministrazione della società; designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ne dispone la revoca nei casi indicati dal presente statuto; detta gli indirizzi per la nomina dell'Amministratore delegato della società secondo le modalità stabilite dal presente statuto; adotta la proposta di bilancio di esercizio e di rendiconto consuntivo;
- d) effettua audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l'anno, il Presidente e/o l'Amministratore delegato;
- e) riceve periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte degli organi di vertice della società con cadenza almeno semestrale.
- f) può delegare alcune delle funzioni di cui alla precedente lettera ad uno o più comitati tecnici anche in modo differenziato in relazione alla specificità delle relative competenze.

Art. 3 – Presidenza e convocazione

Il Comitato è presieduto a rotazione da un rappresentante dei soci per la durata di 12 mesi. Il presidente è assistito da un vicepresidente nominato fra gli altri soci.

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene da parte dell'Assemblea su proposta di almeno cinque componenti del Comitato Unitario con votazione palese a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni del Presidente, si provvederà alla nuova nomina in occasione della prima Assemblea utile e nel frattempo il Vice Presidente sostituirà il Presidente.

In caso di dimissioni del Vice Presidente si provvederà alla nuova nomina in occasione della prima Assemblea utile.

In caso di dimissioni contemporanee di Presidente e di Vice Presidente si provvederà alle nuove nomine nel corso della prima Assemblea utile che dovrà avvenire entro 20 giorni.

Il Comitato è convocato a cura del presidente *pro-tempore* in carica, in accordo con il presidente in carica al momento dello svolgimento della riunione, se diverso.

La convocazione è trasmessa al protocollo di ciascun ente, anche via fax o mediante posta elettronica, anche non certificata, agli indirizzi indicati da ciascun rappresentante e trascritti nei verbali del Comitato.

La convocazione, salve ragioni di urgenza, deve pervenire almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere:

- La sede e l'orario di svolgimento della riunione
- l'ordine del giorno dei lavori;
- l'elenco dei soggetti invitati (ivi compresi eventuali soggetti esterni, rappresentanti dei Comitati tecnici, ecc...)
- ogni altra informazione utile al corretto svolgimento degli incontri.

Il Comitato unitario si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria su richiesta:

- a) di uno dei soci affidanti;
- b) del legale rappresentante della società.

Art. 4 – Votazione

Il sistema di votazione è improntato ai criteri di collegialità nell'ambito del sistema di controllo analogo, congiunto e differenziato e pertanto:

- a) ciascun socio affidante esprime un voto. Non vi sono, a riguardo, distinzioni in relazione all'entità della quota posseduta all'interno della società;
- b) non partecipano alla votazione e non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza, i soci relativamente alle materie per le quali non abbiamo provveduto all'affidamento alla società della relativa gestione diretta del servizio, mentre la seduta è regolarmente costituita se è presente la maggioranza assoluta dei membri;
- c) Il Comitato si esprime a maggioranza dei membri votanti relativamente a ciascun argomento di discussione;
- d) Il Comitato si esprime a maggioranza qualificata del 2/3 dei presenti relativamente alle variazioni del presente atto.

Art. 5 – Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano, ove occorre possa, le norme dello statuto della società inerenti le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni dell'assemblea dei soci.

Il presente atto è stato approvato dal Comitato tecnico nella seduta del 17/5/2007 mentre i commi in grassetto sono stati aggiunti ed approvati dal Comitato in data 2 novembre 2007